

La rivelazione di segreti commerciali

17 Settembre 2019

Maurizio Arena

Indice:

- 1. Le modifiche alla fattispecie di rivelazione di segreti commerciali**
- 2. Le interferenze tra rivelazione di segreti commerciali e corruzione tra privati**
- 3. Rivelazione di segreti commerciali e rapporto con la normativa sul whistleblowing**
- 4. Rivelazione di segreti commerciali e concorrenza sleale**

1. Le modifiche alla fattispecie di rivelazione di segreti commerciali

Il Decreto Legislativo n. 63/2018, recante attuazione della Direttiva U.E. 2016/943 **sulla protezione dei segreti commerciali**, ha sostituito l'articolo 623 del Codice Penale (prima rubricato: "Rivelazione di segreti scientifici o industriali").

Questo il nuovo testo dell'articolo 623 (Rivelazione di segreti scientifici o **commerciali**):

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Il decreto precisa che, ai fini del nuovo articolo 623 Codice Penale, le notizie destinate a rimanere segrete "sopra applicazioni industriali", di cui alla formulazione previgente, costituiscono "segreti commerciali".

La fattispecie punisce soltanto il soggetto che rivela il segreto e non anche quello che si sia limitato a riceverlo passivamente. Il beneficiario della rivelazione potrebbe, tuttavia, concorrere ex articolo 110 Codice Penale, nelle ipotesi in cui abbia istigato o determinato la rivelazione.

2. Le interferenze tra rivelazione di segreti commerciali e corruzione tra privati

Sarà interessante valutare i **rapporti tra il delitto di rivelazione di segreti commerciali e il delitto di corruzione tra privati ex articolo 2635 c.c.** È senz'altro possibile – ed è accaduto più volte in passato – che **la rivelazione sia determinata dalla ricezione di denaro o altra utilità e che colui che rivela il segreto sia un esponente aziendale ex articolo 2635 comma 1 c.c. (apicale o "sottoposto")**.

L'articolo 623 Codice Penale è un reato di danno (richiedendo l'effettiva divulgazione o impiego del segreto) mentre **la corruzione tra privati è un reato di pericolo** (non richiedendo l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri).

Salva l'ipotesi in cui il soggetto corrotto sia "sottoposto", la corruzione tra privati è punita più gravemente della rivelazione di segreti commerciali.

La corruzione tra privati è **reato-presupposto** ai sensi del Decreto Legislativo 231, non così, invece, la rivelazione di segreti commerciali.

3. Rivelazione di segreti commerciali e rapporto con la normativa sul whistleblowing

La Legge n. 179/2017 ha inserito, come è noto, il c.d. **whistleblowing** tra i contenuti del Modello organizzativo ex articolo 6 Decreto Legislativo 231 (comma 2-bis). La Legge prevede una **scriminante** rispetto alla possibile responsabilità del segnalante ai sensi dell'articolo 623 Codice Penale.

Precisamente: nelle ipotesi di segnalazione effettuata "nelle forme e nei limiti previsti nel comma 2-bis", il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto professionale (articolo 622 Codice Penale) e scientifico/industriale (articolo 623 Codice Penale) e rientranti nell'obbligo di fedeltà del lavoratore ex articolo 2105 Codice Civile.

4. Rivelazione di segreti commerciali e concorrenza sleale

In dottrina è stato evidenziato che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la tutela penale del *know-how* è stata principalmente individuata negli articoli 622 e 623 Codice Penale che, rispettivamente, sanzionano la rivelazione o l'impiego di segreti professionali ovvero di segreti scientifici o commerciali (Galtieri, *La tutela penale del know how: la violazione del segreto industriale*, *altalex.com*, 28 giugno 2018).

A ben vedere anche la fattispecie di cui all'articolo 513 Codice Penale (Turbata libertà dell'industria e del commercio), potrebbe essere applicata, "almeno allorché la fraudolenta sottrazione del *know-how* sia idonea a incidere sul normale svolgimento di un'industria o di un commercio". Il contrario orientamento della Cassazione è probabilmente fondato sull'intento di evitare il ricorso alla norma penale in tutte le ipotesi di concorrenza sleale.

Il delitto ex articolo 513 Codice Penale è reato presupposto della responsabilità degli enti, ai sensi dell'articolo 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio).

TAG: *Corruzione tra privati, scriminante, 231/2001*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
